

Con la dichiarazione di conformità (legge 5 marzo 1990, n. 46), il sottoscrittore dichiara, al termine dei lavori, sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in conformità alla regola dell'arte ed in particolare di avere:

rispettato il progetto (quando previsto), rispettato la normativa applicabile, installato componenti a regola d'arte, controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle disposizioni di legge.

Vi è inoltre l'elenco degli allegati obbligatori:

- il progetto (quando previsto, ossia oltre i limiti fissati dal decreto 447/91);
  - la relazione con la tipologia dei materiali (le pagine di catalogo dei costruttori possono costituire un ottimo ausilio alla redazione di tale allegato);
  - lo schema dell'impianto realizzato (troppo spesso mancante quando non vi è un progetto);
  - riferimento a dichiarazioni di conformità preesistenti (in caso di manutenzione straordinaria, trasformazione o ampliamento);
  - copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali (rilasciata dalla Camera di Commercio)
- Importante sapere inoltre che la dichiarazione di conformità viene richiesta al committente come allegato dei documenti da produrre al fine di regolarizzare la propria attività o abitazione.

Cerchiamo di definire quali siano i vari passaggi legislativi che prevedono la consegna della dichiarazione:

## **L'IMPRESA ESECUTRICE DELL'IMPIANTO**

1. L'articolo 9 della legge 46/90 riporta che "al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati".

Tale copia deve essere completa di tutti gli allegati obbligatori.

2. È vivamente consigliabile, per l'impresa installatrice, tenere copia della documentazione completa a disposizione per eventuali verifiche, chiarimenti o contestazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 46/90, "qualora nuovi impianti vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico del comune sede dei lavori, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati". In pratica, nel caso in cui l'impianto venga installato in un nuovo edificio, o in caso di lavori di ristrutturazione dell'immobile al termine dei quali debba essere rilasciata l'agibilità o l'abitabilità, il certificato di conformità è inviato al comune in cui si svolgono i lavori dal committente. In caso contrario, ossia in presenza di un committente già in possesso del certificato di agibilità o abitabilità, è la ditta esecutrice dell'impianto che si fa carico di inviare al comune sede del lavoro l'informazione che è stato realizzato un nuovo impianto. Nelle tre copie viste fino ad ora, non c'è nessun riferimento su chi debba essere il sottoscrittore della dichiarazione di conformità.

Ci viene incontro l'articolo 113 del Dpr 380/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - capo V - Norme per la sicurezza degli impianti" dove viene riportato che si tratta del titolare dell'impresa esecutrice dell'impianto.

4. L'articolo 9 della legge 558/99 riporta che "copia della dichiarazione di conformità, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa, alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede".

La richiesta della duplice firma è comprensibile in quanto si intende, per responsabile tecnico, la persona in possesso dei requisiti tecnico professionali che abilitano l'impresa alla realizzazione dell'impianto in questione.

Ne deriva che nel caso in cui il titolare sia in possesso di tali requisiti possa apporre le due firme.

Ricordiamo infatti che lo stesso articolo 9 della legge 558/99 identifica proprio nella Camera di Commercio l'organo incaricato di vigilare sulle imprese, eseguendo riscontri con le risultanze del registro delle imprese e provvedere a contestazioni e notificazioni. In pratica le dichiarazioni di conformità, prive di allegati obbligatori, devono essere inviate a cadenza almeno semestrale (anche per via telematica), alla camera di commercio della provincia sede dell'azienda.

## **IL COMMITTENTE**

1. Come abbiamo osservato in precedenza, il committente, privato o azienda, deve inviare al comune di residenza la copia della dichiarazione di conformità ricevuta al termine al datore di lavoro di effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché di far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. In pratica, quando viene realizzato un impianto, tra quelli soggetti alla legge, presso la sede di un'impresa (anche con un solo dipendente), si devono inviare 2 copie di tale denuncia con allegata la dichiarazione di conformità: una all'Asl o Arpa e l'altra all'Ispecl, a meno che nel comune sede dell'azienda o dell'unità produttiva, non sia stato istituito uno sportello unico per le attività produttive, nel qual caso la denuncia da inviare è unica. La dichiarazione di conformità ha in questo caso il valore di prima verifica, di cui, in pratica, l'azienda esecutrice dell'impianto si assume la responsabilità.

Passati cinque anni (o due in ambulatori ad uso medico o ambienti a maggior rischio in caso di incendio o cantieri edili), il datore di lavoro dovrà far verificare l'impianto a cura dell'Asl o Arpa territorialmente competenti o da un ente abilitato ai sensi della medesima legge.